



ISTITUTO COMPRENSIVO SATTÀ SPANO DE AMICIS

Criteri di deroga al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, **a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa**. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Giurisprudenza; D.Lgs. n. 59 del 2004;

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita "...ai fini della validità dell'anno scolastico, (...) per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"; Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011;

D. Lgs. n. 62 del 2017 D.M. 741/2017

Nota MI 29/10/2019.

OFFERTA FORMATIVA	MONTE ORE ANNUALE	ORE MASSIME DI ASSENZA
Tempo ordinario (29+1 ore)	990	247,5
Tempo prolungato (30+2+4)	1188	297
Percorso musicale (30+3 ore)	1089	272
Percorso sportivo (32 ore)	1056	264
Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a 1/4 del monte ore annuale		

Nel caso di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali si fa riferimento in ogni caso a quanto previsto nel PEI ovvero nel PDP.

Sono considerate ore di assenza:

- entrate in ritardo dopo 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia o per motivi familiari, salvo quelle previste in deroga;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Si precisa che non vengono computate come assenze quelle relative agli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono, per periodi temporalmente rilevanti, attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.

Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale valuterà la validità dell'anno scolastico in base al raggiungimento della frequenza minima richiesta, tenuto conto dei criteri di deroga deliberati dal Collegio dei Docenti e preso atto della pertinente documentazione acquisita agli atti in ordine agli allievi che vi si avvalgono.

Il Consiglio di classe verificherà, comunque, che ci siano congrui elementi di giudizio per procedere alla valutazione degli apprendimenti in tutte le discipline.

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

Quindi, il Consiglio di classe, in caso di superamento del limite massimo di assenze, può decidere, in presenza di un numero congruo di valutazioni, di ammettere comunque lo studente allo scrutinio, valutando attentamente caso per caso.

Criteri di deroga:

- Assenze per motivi di salute:

1. Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute;
2. Ricovero ospedaliero;
3. Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
4. Terapie e/o cure programmate e documentabili.

- Assenze per motivi di famiglia:

1. Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II grado);
2. Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;
3. Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.

- Assenze per motivi personali:

1. Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
2. partecipazione a percorsi di formazione artistico-musicale di comprovata rilevanza;
3. Adesione a confessioni religiose nel rispetto di intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

- Altri motivi di carattere straordinario.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola con tempestività.

Resta tra le attribuzioni dei docenti Coordinatori di classe il costante monitoraggio dell'aggiornamento del registro elettronico nonché la verifica, per la classe di competenza, che lo stesso sia stato perfezionato secondo le indicazioni di cui alla presente nota, adeguandolo in caso contrario.

Gli stessi docenti informeranno puntualmente e tempestivamente il Dirigente scolastico in ordine agli alunni che manifestano frequenze irregolari alle lezioni.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

Cagliari, 28/12/2024

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Elisabeth Piras Trombi Abibatu

(Firma autografa sostituita nelle modalità previste dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)